SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 gennaio 1993.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Mentana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Franco Domenico Di Fabio è stato eletto consigliere del comune di Mentana (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 22 luglio 1991;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 8 dicembre 1992, da un ordine di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per il reato di concorso in concussione;

Constatato che la permanenza del sig. Franco Domenico Di Fabio nella carica di sindaco espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Franco Domenico Di Fabio dalla carica di sindaco del comune di Mentana (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 14463/1482/90/GAB.A.L. del 9 dicembre 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Franco Domenico Di Fabio è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Mentana (Roma).

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Franco Domenico Di Fabio è stato eletto consigliere del comune di Mentana (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 22 luglio 1991.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 8 dicembre 1992, da un ordine di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emesso dal GIP del tribunale di Roma, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per il reato di concorso in concussione.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di sindaco.

La permanenza, inoltre, del sig. Franco Domenico Di Fabio nella carica di sindaco rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Mentana, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Mentana e, nelle more, con provvedimento n. 14463/1482/90/GAB.A.L. del 9 dicembre 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Franco Domenico Di Fabio dalla carica di sindaco del comune di Mentana, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Mentana (Roma).

Roma, 11 gennaio 1993

Il direttore generale: MALPICA

93A0624

DECRETO 18 gennaio 1993.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Tarvisio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vito Anselmi è stato eletto consigliere del comune di Tarvisio (Udine) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Considerato che il predetto è stato raggiunto, in data 27 novembre 1992, da ordine di custodia cautelare, emesso dal GIP del tribunale di Tolmezzo, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata concussione;

Considerato, inoltre, che a carico dello stesso amministratore figurano numerosi altri pregiudizi e pendenze penali;

Ritenuto che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Vito Anselmi è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere comunale;

Visto il decreto del prefetto di Udine n. 5768/13.1/Gab. del 3 dicembre 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vito Anselmi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Tarvisio (Udine).

Roma, 18 gennaio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vito Anselmi è stato eletto consigliere del comune di Tarvisio (Udine) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in data 27 novembre 1992 in esecuzione di ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del tribunale di Tolmezzo (Udine) in quanto gravemente indiziato del reato di tentata concussione.

I fatti illeciti contestati al sig. Vito Anselmi risalgono al 1984, allorché, ricoprendo la carica di sindaco del comune di Tarvisio, avrebbe tentato di trarre profitto da una aggiudicazione d'appalto relativa alle opere di rifacimento di una pubblica struttura.

Inoltre, nei confronti del predetto amministratore figurano una sentenza di condanna non definitiva a mesi cinque di reclusione e lire trecentomila di multa per il reato di abuso d'ufficio nonché numerose altre pendenze penali.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Vito Anselmi è preposto, e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

Il prefetto di Udine, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Anselmi dalla carica elettiva ricoperta e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto con decreto n. 5768/43.1/Gab. in data 3 dicembre 1992, la sospensione dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vito Anselmi dalla carica di consigliere del comune di Tarvisio (Udine) essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Vito Anselmi dalla carica di consigliere del comune di Tarvisio (Udine).

Roma, 15 gennaio 1993

Il direttore generale: MALPICA

93A0625

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1992.

Determinazione della percentuale di aumento per la rivalutazione, per l'anno 1993, dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto;

Considerato che l'art. 2 della citata legge n. 417/1990, prevede che con decreto del Ministro del tesoro venga effettuata la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio; che detta rivalutazione deve essere pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di stabilire la percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno sopraindicato;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica, dalle quali risulta che:

la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile, n. 153 e successive modificazioni, accertata per l'anno 1992, è risultata pari al 6,17;

la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, accertata per l'anno 1992, è risultata pari all'8,56;

Considerato che per l'anno 1992 l'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni è risultato quello più favorevole tra gli indici indicati dall'art. 2 della legge n. 417/1990.

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di aumento, con decorrenza 1° gennaio 1993, per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, è determinata in misura pari a 8,56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

93A0610

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa manifatturiera San Giorgio di produzione e lavoro a r.l.», in Matino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 maggio 1992 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro

«Cooperativa manifatturiera San Giorgio di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Matino alla contrada Spinamantelli (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa manifatturiera San Giorgio di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Matino alla contrada Spinamantelli (Lecce), costituita per rogito notaio dottor Italo Aromolo in data 23 gennaio 1986, repertorio n. 98450, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ed il sig. Piero Pedone, viale Stazione, 73042 Casarano (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0627

DECRETO 21 gennaio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Nuova agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Guagnano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 maggio 1992, con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Nuova agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Guagnano (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Nuova agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guagnano (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Biagio Di Pietro in data 28 novembre 1985, repertorio n. 81717, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni De Gaetanis, strada esterna di Leuca, 79 (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0628

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1993.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 dello stesso testo unico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 78 del predetto testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del predetto art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 29;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti, ogni due anni, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Per il biennio 1992-93, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo.

Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1993

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

TABELLA 1

FASCE DI QUALITÀ

1ª fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

2ª fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

3ª fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

4ª fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandoricio
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

5ª fascia:

Canneto
Capperето
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

6ª fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	N. capi allevabili per Ha	N. capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100.000\right)$	N. capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2) — Fasce di qualità — R.A. 100 000 — 1	R.A. 85 000 — 2	R.A. 15 000 — 3	R.A. 180 000 — 4	R.A. 45 000 — 5	R.A. 450 000 — 6	(B) Capi corrispondenti a L. 100 000 di R.A. — Fasce di qualità — 1	2	3	4	5	6	(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100 000 di R.A. — Fasce di qualità — 1	2	3	4	5	6	(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Bovini e bufalini da riproduzione		3 500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58 219,18
Vitelloni		2 100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34 979,42
Manze		1 200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20 000,00
Vitelli	6 mesi	1 000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,41	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8 333,33
Suini da riproduzione		1 400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23 351,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	56,56	4,66	1 050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6 666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10 000,00
Polli e fagiani da riproduzione	-	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	-	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1 135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1 500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1 500,00	857,14	1 000,00	357,14	317,47	26,60	6 000,00	3 428,56	4 000,00	1 428,56	1 269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2 210,52	1 073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2 210,52	1 263,15	1 473,67	526,32	467,84	39,20	8 842,08	5 052,60	5 894,68	2 106,28	1 871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5 250,00	2 560,00	525,00	2 250,00	500,00	1 350,00	5 250,00	3 000,00	3 350,00	1 250,00	1 111,00	93,10	21 000,00	12 000,00	14 000,00	5 000,00	4 444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	-	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1 600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,66	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,66	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2 470,60	1 411,76	1 646,92	566,24	522,84	43,60	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1 400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1 066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2 100,00	1 200,00	1 400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1 448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	15	1 750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1 750,00	1 000,00	1 166,67	416,67	370,38	31,03	7 000,00	4 000,00	4 666,68	1 666,68	1 481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2 210,52	1.263,16	1 473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1 750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1 750,00	1 000,00	1 166,67	416,67	370,39	31,03	7 000,00	4 000,00	4 666,68	1 666,69	1 481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2 210,52	1 263,16	1 473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5 250,00	2 550,00	525,00	2 250,00	500,00	1 350,00	5 250,00	3 000,00	3 500,00	1 250,00	1 111,11	93,10	21 000,00	12 000,00	14 000,00	5 000,00	4 444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	568,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1 555,55	756,56	156,56	666,67	148,15	400,00	1 555,55	888,88	1 037,00	370,37	329,22	27,59	6 222,20	3 555,52	4 148,00	1 481,48	1 316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi		230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3 834,01
Ovini e caprini da riproduzione	-	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7 664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1 216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.l. (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,98	1,16	10 665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6 666,67
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8 333,33
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4 166,67
Equini da riproduzione		2 600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43 367,35
Puledri		1 000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16 666,67
Alveari (famiglia)	-	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6 666,67
Lumache consum. q.li		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6 666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986, riguardante il reddito agrario, stabilisce, al secondo comma, che:

«Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso».

Nota all'art. 2:

— L'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986, riguardante le imprese di allevamento, stabilisce che:

«Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51, comma 2, lettera *c)*.

Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, si configuri l'impresa familiare.

Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo».

93A0611

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 novembre 1992.

Integrazione e modificazione ai decreti di finanziamento per l'attuazione del Programma triennale di tutela ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge n. 305/1989 sulla programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Visto il programma triennale di tutela ambientale 1989-1991 (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE del 3 agosto 1990 e modificato con successiva delibera del 30 luglio 1991;

Viste le intese programmatiche stipulate con le singole regioni ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 305/1989;

Visti i decreti di finanziamento per l'attuazione del Programma triennale di tutela ambientale in data 12 dicembre 1991, 28 dicembre 1991 pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 18 aprile 1992;

Considerato che l'art. 2, comma 1, di tali decreti prevede il trasferimento alle singole regioni e province autonome della somma complessiva destinata al finanziamento degli interventi in ciascuno di essi finanziati;

Considerato altresì che il citato comma 2 dell'art. 2 prevede che l'effettuazione del trasferimento delle risorse relative ad interventi gravati da condizioni sia subordinato alla preventiva realizzazione della condizione stessa;

Considerato inoltre che l'art. 2, comma 3, degli stessi decreti prevede che le attività finanziate debbano essere iniziate entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di efficacia degli stessi decreti, e che entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine le regioni debbano comunicare gli interventi per i quali tali termini non siano stati rispettati, indicando inoltre i motivi del mancato avvio;

Considerato che in relazione alla ridotta disponibilità di cassa il Ministero dell'ambiente non è stato in grado di procedere all'integralità dei trasferimenti autorizzati con il citato art. 2, comma 1, dei suddetti decreti;

Considerato che a seguito dell'intervenuto assestamento del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario appare ora possibile procedere al trasferimento delle residue risorse in parola;

Considerato peraltro che dalle verifiche effettuate dai singoli servizi del Ministero dell'ambiente, competenti per la gestione dei diversi programmi operativi del P.T.T.A. e dalla verifica congiuntamente svolta nell'ambito del gruppo di lavoro all'uopo nominato con decreto ministeriale 18 settembre 1992, è emersa una diversificata tipologia attuativa che rende inopportuno procedere ad una generica erogazione dei fondi residui;

Considerato pertanto che occorre procedere a regolamentare le differenti tipologie attuative sino ad ora emerse, differenziando adeguatamente la procedura, di erogazione dei fondi e i corrispondenti obblighi certificatori delle amministrazioni regionali;

Considerata altresì, l'opportunità di procedere ad una più dettagliata regolamentazione della ipotesi di cui al citato art. 2, comma 2, dei suddetti decreti;

Considerato, in particolare, che dalla ricognizione effettuata è emerso che gli interventi relativi al Programma nuova occupazione (NOC), ancorché dichiarati immediatamente attivabili nei citati decreti ministeriali di finanziamento, risultano nella maggior parte dei casi gravati da prescrizioni tali da rendere necessaria una specifica revisione progettuale;

Considerato che si è ritenuto, pertanto, opportuno assimilare alle fattispecie di cui al suddetto art. 2, comma 2, gli interventi relativi al citato Programma nuova occupazione (NOC) gravati da prescrizioni, al fine di assicurare una effettiva ed efficace realizzazione degli interventi previsti;

Considerata, infine, l'opportunità di procedere contestualmente ad una più precisa determinazione dei generali obblighi di comunicazione e certificazione gravanti sulle amministrazioni regionali ai sensi dei decreti in parola;

Vista la direttiva emanata in data 19 novembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Premessa

1. Il presente decreto è integrativo dei decreti di finanziamento per l'attuazione del Programma triennale di tutela ambientale (P.T.T.A.) citati nelle premesse e modificativi dei medesimi così come specificato nell'articolato che segue.

Art. 2.

Obbligo di informazione

1. Le regioni e le province autonome sono tenute a mantenere costantemente informato il Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i citati decreti ministeriali attuativi del P.T.T.A. che afferiscano al loro ambito territoriale. A tal fine le singole regioni e province autonome trasmetteranno al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale contenente gli elementi informativi sopra evidenziati.

Art. 3.

Onere di vigilanza ed erogazione dei finanziamenti

1. Sulle regioni o province autonome grava un generale onere di vigilanza sulla attuazione degli interventi finanziati afferenti al loro ambito territoriale, sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto dai progetti oggetto di finanziamento nonché sul rispetto da parte dei soggetti titolari della normativa vigente relativamente alla scelta del contraente e all'affidamento delle opere, inclusa la normativa comunitaria sulla materia con particolare riguardo all'espletamento di gare pubbliche.

2. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, dei citati decreti ministeriali di finanziamento, la erogazione ai titolari di ciascun intervento delle quote di finanziamento successive all'anticipazione previste dallo stesso articolo è subordinata alla trasmissione al Ministero dell'ambiente da parte dell'amministrazione regionale o provinciale interessata di una comunicazione in tal senso, accompagnata da una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle attività finanziate concernente anche la documentazione tecnica e certificativa acquisita ai fini dello svincolo del pagamento.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ispettive o di richiedere documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziati.

Art. 4.

Richieste di modifica delle intese sottoscritte

1. Le regioni o province autonome che abbiano richiesto, relativamente ad uno o più interventi finanziati, una modifica dell'intesa in precedenza sottoscritta dovranno trasmettere, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto, il progetto esecutivo relativo ai nuovi interventi che si intendono realizzare.

2. Tale progetto dovrà essere sottoposto a formale approvazione in sede ministeriale nonché recepito nella modifica di intesa che sarà sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dalla regione o provincia autonoma interessata, secondo le procedure di cui alla delibera C.I.P.E. del 3 agosto 1990.

3. Il trasferimento alle regioni e province autonome dei fondi relativi a ciascun intervento oggetto di modifica dell'intesa sarà effettuato, completata la procedura di cui ai precedenti commi, con appositi decreti dirigenziali.

4. Ai fini della regolamentazione dello svolgimento delle attività finanziate e dell'erogazione dei fondi da parte della regione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, e agli articoli 3, 4, 5 e 6 dei citati decreti di finanziamento, così come integrati dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Perizie di variante

1. Nel caso in cui le regioni o le province autonome abbiano inoltrato perizie di variante che non comportino rilocalizzazione dell'intervento, maggiori spese ovvero una modifica del tipo e qualità dei beni e servizi offerti, l'erogazione da parte delle stesse amministrazioni dei fondi assegnati con i citati decreti ministeriali di finanziamento sarà subordinata alla trasmissione da parte della regione o provincia autonoma interessata del voto espresso dal comitato tecnico regionale, o da organo di controllo equivalente, relativamente al progetto esecutivo nella nuova configurazione, nonché alla trasmissione di una relazione illustrativa contenente la descrizione delle modifiche intervenute e della definitiva configurazione progettuale.

2. Le attività relative ai suddetti interventi dovranno essere iniziate nel termine di centoventi giorni dall'avvenuta trasmissione al Ministero dell'ambiente degli atti e documenti di cui al comma 1, da effettuarsi non oltre trenta giorni dall'approvazione dei citati organi di controllo.

3. Le perizie di variante che alterino gli elementi sostanziali del progetto finanziato, così come definiti al precedente comma 1, sono assimilate alle richieste di modifica dell'intesa e saranno disciplinate ai sensi del precedente art. 4.

4. In caso di esito negativo dei procedimenti di verifica della nuova configurazione progettuale, il Ministro dell'ambiente potrà procedere alla revoca e alla riassegnazione dei fondi ai sensi degli articoli 3 e 6 dei citati decreti ministeriali di finanziamento.

Art. 6.

Interventi condizionati

1. A modifica dell'art. 2, comma 2, dei citati decreti ministeriali di finanziamento, il trasferimento dei fondi relativi agli interventi gravati da condizioni ai sensi dello stesso articolo è subordinato alla positiva verifica da parte del Ministero dell'ambiente del relativo progetto debitamente rimodulato sulla base delle prescrizioni formulate in allegato agli stessi decreti, e sarà disposto con apposito decreto dirigenziale previa approvazione del Ministro dell'ambiente.

2. Sono assimilati alle fattispecie di cui al comma 1 tutti i progetti afferenti al Programma nuova occupazione (NOC) che risultino gravati da prescrizioni.

Art. 7.

Richiesta stralcio lotti funzionali

1. Qualora la regione o la provincia autonoma interessata abbia comunicato la sopravvenuta mancanza del cofinanziamento previsto a fronte di singoli interventi, in ragione della sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti disposta dalla legge n. 359/1992 ovvero da altri provvedimenti relativi alla finanza locale e al sistema tariffario, si procederà al trasferimento di una somma pari al 50% del finanziamento ministeriale concesso, purché la stessa regione o provincia autonoma comunichi la possibilità di procedere al finanziamento di un lotto funzionale dell'intervento complessivo.

2. L'erogazione di tali fondi da parte della regione o provincia autonoma interessata sarà subordinata alla trasmissione al Ministero dell'ambiente del voto espresso dal comitato tecnico regionale, o da organo di controllo equivalente, relativamente al lotto funzionale stralciato dall'intervento complessivo nonché di una relazione illustrativa contenente la descrizione della relativa configurazione progettuale e delle modalità con le quali si intenda procedere all'autofinanziamento della restante quota di intervento.

3. Tale documentazione potrà essere sottoposta alle ulteriori verifiche che risultino opportune da parte del Ministero dell'ambiente, delle cui risultanze dovrà essere data comunicazione alle amministrazioni procedenti in tempi congrui con le loro esigenze di correntezza e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma 2.

4. Il trasferimento del residuo 50% dei fondi assegnati sarà effettuato con apposito decreto derigenziale, subordinatamente alla ricezione ed alla eventuale verifica della documentazione di cui al comma 2 da parte del Ministero dell'ambiente.

5. Le richieste di stralcio di singoli lotti funzionali per mancanza di cofinanziamento che non siano riconducibili alla fattispecie di cui ai precedenti commi, sono assimilate alle richieste di modifica dell'intesa e disciplinate ai sensi del precedente art. 4.

Art. 8.

Richiesta di proroga

1. Le richieste di proroga del termine di inizio attività di cui all'art. 2, comma 3, dei citati decreti ministeriali di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente da parte dei soggetti titolari di ciascun intervento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e dovranno essere accompagnate da una relazione illustrativa della regione o provincia autonoma interessata, contenente una dettagliata ricognizione dei motivi del ritardo, l'indicazione della data di completamento delle attività finanziate nonché il parere dell'amministrazione procedente sulla richiesta stessa. Tale richiesta sarà sottoposta alle opportune valutazioni da parte dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente.

2. L'eventuale esito negativo di tale valutazione potrà comportare il ricorso alle procedure di revoca del contributo di cui al citato art. 3 dei decreti ministeriali di finanziamento.

3. Relativamente alle richieste di proroga che siano già pervenute al Ministero alla data di pubblicazione del presente decreto, ciascuna regione o provincia autonoma interessata provvederà a trasmettere nel termine di sessanta giorni dalla stessa data la relazione illustrativa di cui al precedente comma 1.

Art. 9.

Inadempienza

1. Il mancato rispetto del generale obbligo di informazione e degli obblighi particolari di comunicazione di cui al presente decreto può comportare il ricorso da parte del Ministero dell'ambiente, in caso di prolungata inadempienza e previa diffida inviata alla regione o provincia autonoma interessata, alle procedure di revoca del finanziamento di cui all'art. 3 dei citati decreti ministeriali di finanziamento.

Art. 10.

Estensione della disciplina al programma Pronac

1. Le disposizioni di cui al presente decreto disciplinano altresì i finanziamenti relativi al programma Pronac di cui ai decreti ministeriali emanati in data 31 dicembre 1991 ed in corso di pubblicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1993
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 34

93A0612

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 25 marzo 1992, dal consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1992 e dal senato accademico in data 12 maggio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere,

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare l'art. 2, che autorizza l'Università di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93 per trasformazione da scuole dirette a fini speciali,

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 582 a 587, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti ed assistenti di oftalmologia, vengono soppressi.

Art. 2

Nell'art. 571, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali dell'Università di Genova, viene soppressa la voce «1) per - ortottisti - assistenti di oftalmologia».

Art. 3

L'art. 68 viene così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;
la laurea in odontoiatria;
il diploma universitario di ortottista ed assistente di oftalmologia.

Art. 4.

Dopo l'art. 71 vengono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione, gli articoli relativi al:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

Art. 72. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova è istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente di oftalmologia.

Art. 73 — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione, utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage,

Art. 74. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti come crediti ed utilizzabili, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma.

Art. 75. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma è determinato in sei per anno per un totale di diciotto studenti.

Art. 76. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili, ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 77. — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivià pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

Art. 78. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 79. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 80. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 81. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 82. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 83. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 84. — Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 85. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno:

I semestre:

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno:

I semestre:

Area III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I:
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno:

I semestre:

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II;
ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 86. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del relativo esame finale e tirocinio discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 87. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 88. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 89. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 29 luglio 1992

Il rettore

93A0614

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, con il quale sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario in ingegneria;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 21 febbraio 1992, dal consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1992 e dal senato accademico in data 12 marzo 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle dichiarazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992 che autorizza l'Università di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 10 luglio 1992;

Viste le delibere di adeguamento del consiglio della facoltà di ingegneria in data 18 settembre 1992, del senato accademico in data 24 settembre 1992 e del consiglio di amministrazione in data 5 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 719 al n. 729, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali di tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza, vengono soppressi.

Art. 2.

Nell'art. 571, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali dell'Università di Genova, viene soppressa la voce «20) di tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza».

Art. 3.

Dopo l'art. 108 vengono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione, gli articoli relativi ai:

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 109 *(Corsi di diploma universitario)*. — La facoltà di ingegneria può conferire i seguenti diplomi universitari:

nel settore dell'informazione:

in ingegneria elettronica (Genova);

nel settore industriale:

in ingegneria chimica (Savona);

in ingegneria elettrica (Genova);

in ingegneria meccanica (Genova);

intersettoriali:

in ingegneria dell'ambiente e delle risorse (Savona);

in ingegneria logistica e della produzione (Savona).

La durata degli studi è di tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti.

Per taluni corsi di diploma possono essere inoltre adottate, per tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, modalità di istruzione a distanza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie didattiche multimediali.

Art. 110 *(Articolazione degli studi - Moduli didattici)*. — Ciascuno dei tre anni di corso può essere articolato in due periodi didattici distinti (semestri); al termine di ciascun semestre, e prima dell'inizio del successivo anno di corso, è prevista una sessione di esami.

Il regolamento didattico di facoltà, se vigente, o il manifesto annuale degli studi, può prevedere una diversa articolazione degli anni di corso, con riferimento ad un maggior numero di periodi didattici, di durata più breve; al termine di ciascun periodo didattico deve essere comunque prevista una sessione di esami.

La durata di ciascun periodo didattico e di ciascuna sessione di esami è fissata annualmente dal consiglio di facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio può anche essere associata a più corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio può essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è organizzata sulla base di moduli didattici, ciascuno dei quali comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) di almeno 50 ore.

Il numero di moduli didattici necessario per conseguire il titolo di diploma universitario è pari a 30 per tutti i corsi di diploma di cui all'art. 109.

L'attività di tirocinio può essere ritenuta equivalente ad un massimo di due moduli didattici dalla competente struttura didattica.

Art. 111 *(Iscrizione ai corsi di diploma)*. — L'accesso ai corsi di diploma è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti a ciascun corso di diploma è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nella domanda di ammissione al primo anno lo studente deve indicare il corso di diploma a cui desidera essere iscritto.

Per l'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, lo studente deve aver superato, prima dell'inizio dell'attività didattica del nuovo anno, l'accertamento relativo a quegli insegnamenti dell'anno precedente stabiliti annualmente dal regolamento didattico di facoltà, se vigente, o dal manifesto annuale degli studi.

Art. 112 *(Esame di diploma)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo studente deve aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di esame stabilite dal regolamento didattico di facoltà, se vigente, o dal manifesto annuale degli studi, tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato.

Art. 113 *(Regolamento didattico - Piano degli studi)*. — All'atto della predisposizione del regolamento didattico di facoltà, se vigente, o del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà indica i corsi di diploma attivati.

Inoltre, per ciascun corso di diploma, in accordo col regolamento didattico dell'Ateneo, se vigente, o dello statuto e su proposta della competente struttura didattica, stabilisce gli eventuali orientamenti e definisce il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica di cui all'art. 110 e di gruppo disciplinare di appartenenza dei moduli didattici di cui al successivo art. 114.

In particolare il piano degli studi individua la denominazione degli insegnamenti. Ciascun insegnamento è costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti attivati sono quelle riportate nell'art. 107. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, la denominazione dell'insegnamento è completata con l'aggiunta della sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi disciplinari può essere diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Il regolamento didattico di facoltà, se vigente o il manifesto annuale degli studi, stabilisce, infine, per ogni corso di diploma:

l'eventuale elenco dei corsi di insegnamento il cui superamento dei relativi esami di profitto condiziona il passaggio agli anni di corso successivi al primo;

le eventuali propedeuticità tra i corsi di insegnamento ed i relativi esami di profitto;

le modalità per lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma;

le affinità tra corsi di diploma e corsi di laurea (cfr. art. 115).

Art. 114 *(Moduli obbligatori)*. — Di seguito sono elencati i gruppi disciplinari da cui debbono essere scelti moduli obbligatori per i corsi di diploma di cui all'art. 109, il relativo numero di moduli e, quando necessario, una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

a) DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria elettronica sono obbligatori i seguenti moduli:

Comuni a tutti i corsi di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

Comuni al settore dell'informazione:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	
I210	Elettronica	1 m.d.	
I220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica	1 m.d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	

Caratterizzanti il corso di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I210	Elettronica	4 m.d.	Componenti, circuiti e tecnologie
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
I220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
I230	Telecomunicazioni	1 m.d.	
I240	Automatica	1 m.d.	
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		

b) DIPLOMA IN INGEGNERIA CHIMICA

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria chimica sono obbligatori i seguenti moduli:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

Comuni al settore industriale.

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m d.	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1 m d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I070	Elettrotecnica e tecn. elettriche	1 m.d.	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042	Macchine sistemi energetici	1 m.d.	Sistemi energetici
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	Materiali e relative tecnologie
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		

Caratterizzanti il corso di diploma.

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
C050	Chimica organica	1 m.d.	
I152	Principi di ingegneria chimica	2 m.d.	
I153	Impianti chimici	2 m.d.	
I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1 m.d.	
I155	Chimica industriale	2 m d.	

c) DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRICA

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria elettrica sono obbligatori i seguenti moduli:

Comuni a tutti i corsi di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

Comuni al settore industriale:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1 m.d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I170	Elettrotecnica e tecn. elettriche	1 m.d.	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042	Macchine sistemi energetici	1 m.d.	Sistemi energetici
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	Materiali e relative tecnologie
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		

Caratterizzanti il corso di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Principi di ingegneria elettrica
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	Elettronica ind. di potenza
I190	Sistemi elettrici per l'energia		
I210	Elettronica		
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	
I190	Sistemi elettrici per l'energia	1 m.d.	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
I210	Elettronica	1 m.d.	Fondamenti e circuiti
I240	Automatica	1 m.d.	Controlli automatici

d) DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica sono obbligatori i seguenti moduli:

Comuni a tutti i corsi di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

Comuni al settore industriale:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1 m.d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I170	Elettrotecnica e tecn. elettriche	1 m.d.	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042	Macchine sistemi energetici	1 m.d.	Sistemi energetici
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	Materiali e relative tecnologie
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		

Caratterizzanti il corso di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H011	Idraulica	1 m.d.	Meccanica dei fluidi
I030	Fluidodinamica		
I050	Fisica tecnica	1 m.d.	
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.	
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	
I110	Impianti industriali meccanici	1 m.d.	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Azionamenti elettrici
I180	Macchine ed azionamenti elettrici		

e) INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse sono obbligatori i seguenti moduli:

Comuni a tutti i corsi di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e
I270	Ingegneria economico- gestione gestionale		

Caratterizzanti il corso di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1 m.d.	
D022	Geologia applicata		
D042	Geofisica applicata	1 m.d.	
H060	Geotecnica		
I161	Ingegneria degli scavi, miniere materie prime		
H110	Disegno	1 m.d.	Rappresentazione
I109	Disegno industriale		
H050	Topografia e cartografia	1 m.d.	Rilevamento del territorio
H011	Idraulica	1 m.d.	Meccanica dei fluidi
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica del continuo
I030	Fluidodinamica	1 m.d.	Meccanica dei fluidi e solidi
I070	Meccanica applicata alle macchine		
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	Fluidi del suolo e del sottosuolo
I162	Idrocarburi e fluidi endogeni		
E031	Biologia generale ed ecologia	1 m.d.	Ingegneria ambientale ed ecologia
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale		
I152	Principi di ingegneria chimica	1 m.d.	Ingegneria chimica-ambientale
I122	Impianti nucleari	1 m.d.	Tecnica della sicurezza ambientale
I153	Impianti chimici		
I155	Chimica industriale		
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	Energetica
I050	Fisica tecnica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Fondamenti e impianti elettrici
I190	Sistemi elettrici per l'energia		
I210	Elettronica	1 m.d.	Principi di ingegneria della informazione
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica		

f) DIPLOMA IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione sono obbligatori i seguenti moduli:

Comuni a tutti i corsi di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

Caratterizzanti il corso di diploma:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I050	Fisica tecnica	1 m.d.	
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I090	Disegno industriale		
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2 m.d.	
I110	Impianti industriali meccanici	1 m.d.	Logistica
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Principi, azionamenti e impianti elettrici
I180	Macchine ed azionamenti		
I190	Sistemi elettrici per l'energia		
I210	Elettronica	1 m.d.	Apparati e strument.
I240	Automatica	2 m.d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		
A042	Ricerca operativa	1 m.d.	
I270	Ingegneria economico-gestionale	1 m.d.	
I042	Macchine e sistemi energetici Sistemi elettrici per l'energia	1 m.d.	Gestione industriale dell'energia
I110	Impianti industriali meccanici	1 m.d.	Gestione degli impianti industriali
I023	Impianti e sistemi aerospaziali		
I153	Impianti chimici		
I190	Sistemi elettrici per l'energia		

Art. 115 *(Affinità tra corsi di diploma e corsi di laurea).* — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 109 sono dichiarati mutuamente affini ed affini ai corsi di laurea di cui all'art. 100.

Il regolamento didattico di facoltà, se vigente, o il manifesto annuale degli studi, individua gli insegnamenti seguenti con esito positivo nel corso di diploma universitario riconoscibili ai fini del proseguimento degli studi, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Inoltre indica sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea, oltre all'anno di corso del corso di laurea cui lo studente può iscriversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 ottobre 1992

Il rettore

93A0616

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1993 la «Lega nazionale per la difesa del cane», con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in due immobili stimati dall'ufficio tecnico erariale di Roma in complessive L. 556.000.000 da dividere tra sei eredi, disposto dalla sig.ra Louise Paulici vedova Chingari con testamento olografo in data 27 novembre 1984, pubblicato il 9 febbraio 1987 con verbale n. 16320 di repertorio, a rogito del dott. Paolo Bruno Mangiapane, notaio in Roma.

93A0622

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di alcune strade nelle province di Sassari e Rieti

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 1583, la strada provinciale «Sassari-Tempio» viene classificata statale con la denominazione di s.s. n. 672 per l'estesa di km 34+967 e con i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto con la s.s. n. 597 presso Ploaghe - Innesto con la s.s. n. 127 presso S. Rocco».

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 1584, la strada provinciale n. 51, in provincia di Rieti, viene classificata statale con la denominazione di s.s. n. 657 «Sabina», per l'estesa di km 23+200, con i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto con la s.s. n. 313 presso Galatina-Stimigliano - Innesto con la s.s. n. 3 in località Ponte Felice».

93A0621

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 4 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 4 febbraio 1993

Dollaro USA	1540,18
ECU	1810,48
Marco tedesco	928,38
Franco francese	274,35
Lira sterlina	2212,47
Fiorino olandese	824,20
Franco belga	44,90
Peseta spagnola	13,062
Corona danese	239,27
Lira irlandese	2247,58
Dracma greca	6,939
Escudo portoghese	10,254
Dollaro canadese	1215,61
Yen giapponese	12,356
Franco svizzero	1002,40
Scellino austriaco	131,96
Corona norvegese	219,02
Corona svedese	204,68
Marco finlandese	267,04
Dollaro australiano	1041,93

93A0659

Trasferimento dei beni di proprietà del soppresso INAM ubicati nella regione Puglia

Con decreto interministeriale 10 dicembre 1992, emanato in esecuzione della sentenza n. 593/91 del tribunale amministrativo regionale della Puglia - I sezione di Lecce, è stato disposto il trasferimento al comune di Brindisi, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, dell'immobile di proprietà del soppresso INAM ubicato nel comune stesso, in via Dalmazia numeri 3, 5, 7 e 9, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, di tutti i beni mobili e delle attrezzature in esso allocati.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

93A0620

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Florinda», con sede in Taranto, costituita il 14 febbraio 1970 per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giuseppe Rana.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 il dott. Paolo Maria Ciabattoni, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova Aurora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 giugno 1981 in sostituzione del dott. Maurizioi Ferri, dimissionario.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 il sig. Marcello Trabalzini, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Falcinia Uno - Soc. coop edificatrice a r.l.», con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione del dott. Paolo Alberto Basetti Sani, dimissionario.

93A0619

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1993 il decreto interministeriale 13 marzo 1980 con il quale la società «Datag - Società internazionale di revisione e fiduciaria S.r.l.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, modificato in data 18 giugno 1985 relativamente alla forma giuridica, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Società internazionale di revisione e fiduciaria per azioni».

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1993 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Algiott S.r.l.», con sede in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

93A0635

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 14 giugno 1985), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Moscadello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Moscato bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonee ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti i cui terreni, di natura argillo-calcarea o argilloso silicea, non siano di altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Moscadello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

Per il «Moscadello di Montalcino» qualificato «vendemmia tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a q.li 50 per ettaro di coltura specializzata.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla Regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla Regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino «Moscadello di Montalcino» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Per la produzione della tipologia «vendemmia tardiva» le uve, ammesse nelle condizioni richieste e sottoposte ad eventuale ulteriore parziale appassimento, debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate asclusivamente nel territorio del Comune di Montalcino.

La presa di spuma per il tipo frizzante deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti relative al tipo di vino prodotto.

La resa massima delle uve da vino non deve essere superiore al 65%.

Per il «Moscadello di Montalcino» qualificato «vendemmia tardiva» la resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 45%.

Qualora le rese superino i limiti sopra indicati le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata.

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato «vendemmia tardiva» decorre dal 1° ottobre.

Art. 6.

Il «Moscadello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

odore: aroma caratteristico delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico caratteristico dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il «Moscadello di Montalcino» può essere prodotto nel tipo frizzante con le stesse caratteristiche sopra indicate e con spuma fine e vivace.

Il «Moscadello di Montalcino» vendemmia tardiva all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino o giallo dorato;

odore: aroma caratteristico delicato e persistente;

sapore: aromatico, dolce e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 15 di cui almeno 11,5 gradi svolti ed un minimo da svolgere di gradi 3,5 in alcol potenziale;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la regione Toscana di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il «Moscadello di Montalcino» nel tipo tranquillo, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, può essere qualificato «vendemmia tardiva».

Il «Moscadello di Montalcino» vendemmia tardiva non può essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia. Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenuta nei mesi freddi.

Il «Moscadello di Montalcino» può essere prodotto nella tipologia «frizzante» con le caratteristiche di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, superiore, scelto, selezionato, riserva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. È consentito inoltre l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, località, fattorie, zone, mappali e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Il vino «Moscadello di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro limitatamente alle seguenti capacità: litri 0,375, 0,500, 0,75 - 1,5 - 3 - 5. Sulle bottiglie stesse deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

93A0602

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale «S. Andrea» in contenitori di PET

Con deliberazione della giunta regionale data 15 settembre 1922, n. 4244, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 ottobre 1992, prot. n. 8081/5657, la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza in via IV Novembre 132 e stabilimento in S. Andrea di Medesano (Parma), via Giovanni XXIII, codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma) nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) della capacità di ml 500, 1.000, 1.500 e 2.000.

93A0623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992 concernente: «Sostituzione della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 concernente determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 25 novembre 1992).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, al punto 2.2., alla pag. 19, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«oltre i 1400 cm . . . . L. 24.450.000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente i *1500* ...»,

leggasi:

«oltre i 1400 cm . . . . L. 24.450.000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente i *1400* ...».

93A0638

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali: nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 56, seconda colonna, relativamente al decreto n. 20/1993 del 13 gennaio 1993, sotto la specialità medicinale «ADRENALINA ISM», dove è scritto: «codice *007410029* ...», si legga: «codice *007410020* ...».

Alla pag. 57, prima colonna, sotto la specialità medicinale «PEPTICHEMIO», dove è scritto: «IM 1 fiala *mm* 40 ml 0,5», si legga: «IM 1 fiala *mg* 40 ml 0,5».

93A0639

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300